

**Camera di Conciliazione Forense Picena**  
**Organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno**

*Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 247  
del Registro degli Organismi di Mediazione - ai sensi D.Lvo n. 28/2010.*

Procedimento di mediazione n. **100**/2016 R.G.M.

Mediatore: Avv. **FRANCESCO MARIANI**

**PROPOSTA DI CONCILIAZIONE**

**TRA**

Il sig. **FRANCESCO MARIANI**, residente in **ASCOLI PICENO**, Via **FRANCESCO MARIANI**,  
**100** n. **100** (ASCOLI PICENO), assistito in mediazione dall'Avv. **FRANCESCO MARIANI**  
**FRANCESCO MARIANI** del Foro di Ascoli Piceno

e

la sig.ra **FRANCESCO MARIANI**, residente in **ASCOLI PICENO**, Via **FRANCESCO MARIANI**,  
**100** n. **100** (ASCOLI PICENO), assistita dall'Avv. **FRANCESCO MARIANI** del Foro  
di Teramo

**Premesso**

- che in data 14.10.2016, veniva presentata presso la Camera di Conciliazione Forense Picena domanda di mediazione da parte del sig. **FRANCESCO MARIANI**, per il tramite del legale Avv. **FRANCESCO MARIANI**, nei confronti della sig.ra **FRANCESCO MARIANI**, relativamente alla controversia insorta tra le parti, avente ad oggetto una "Opposizione all'intimazione di convalida di sfratto per finita locazione dell'immobile sito in **ASCOLI PICENO**, **FRANCESCO MARIANI**, come meglio specificato nell'istanza di mediazione in atti;
- che l'opposizione de quo, iscritta al R.G. **100/100** del Tribunale di Ascoli Piceno **veniva rimessa, quale "Mediazione Delegata"** dal G.I. Dott.ssa **FRANCESCO MARIANI**;
- che la domanda di Mediazione veniva accettata dalla Camera di Conciliazione Forense Picena che incaricava, quale Mediatore designato, l'Avv. **FRANCESCO MARIANI**;
- che il Mediatore l'Avv. **FRANCESCO MARIANI**, firmata la dichiarazione di imparzialità, accettava l'incarico e contestualmente fissava il primo incontro di mediazione, per il giorno 30.11.2016, alle ore 15.30, presso i locali dell'Organismo, siti all'interno del Tribunale di Ascoli Piceno;

- che in data 21.11.2016, veniva depositata, presso la segreteria della Camera di Conciliazione Forense Picena, la formale adesione al procedimento in epigrafe, da parte della chiamata sig.ra [REDACTED], per il tramite dell'Avv. [REDACTED];

- che all'incontro del 30.11.2016 ore 16.00, presso i locali dell'Organismo di Conciliazione in epigrafe, comparivano personalmente le parti, assistite dai rispettivi legali di fiducia;

che il Mediatore, nell'accertare l'identità di tutti i soggetti presenti all'incontro, previa regolare verifica dei documenti di identità dagli stessi esibiti, avvertiva i medesimi dell'opportunità e dei vantaggi del procedimento di mediazione, anche alla luce della recente giurisprudenza in materia di "mediazione delegata" (**Trib. Firenze 19.03.14** Ordinanza Dott.ssa Breggia e **Trib.Rimini** Dott. Bernardi Ord. 16.07.14 **Tribunale di Vasto** sentenza Dr. Fabrizio Di Pasquale del 09.03.2015, **Tribunale di Bologna** 15.02.2015, Dr.ssa Mariacolomba Giuliano, **Tribunale di Palermo** Ordinanza del 16.06.2014, **Tribunale Roma Ordinanza** del 30.06.2014, **Tribunale Firenze** ordinanza del 26.11.2014, Tribunale Siracusa Ordinanza del 17.01.2015, ecc...), invitando gli stessi, a svolgere fattivamente il procedimento di mediazione;

il Mediatore, altresì, ammoniva le parti di quanto espressamente ordinato dal G.I. Dott.ssa [REDACTED] nell'ordinanza con la quale rimetteva le stesse in mediazione, avvertendole della necessità e obbligatorietà dello svolgimento fattivo del procedimento.

Che il Mediatore, sentite le parti congiuntamente e disgiuntamente, prendeva atto che le stesse avessero intenzione di proseguire nell'espletamento del procedimento di mediazione e per tale motivo, rinnovava nuovamente la seduta alla data del 15.12.2016, poi rinnovata nuovamente al 21.12.2016.

Che all'esito dell'incontro del 21.12.2016, il Mediatore Avv. [REDACTED], verificata l'impossibilità di comporre la controversia, e tenuto conto della disposizione del Giudice Dr.ssa [REDACTED] la quale prescriveva al Mediatore di provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, avvisate le parti circa le possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs. 28/2010, si riservava in merito alla possibilità di formulare una proposta conciliativa;

Tanto premesso il Mediatore, Avv. [REDACTED], a scioglimento della riserva assunta;

Verificato il regolamento dell'Organismo di mediazione in epigrafe la facoltà riconosciuta al mediatore ai sensi dall'art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10,

di formulare una proposta di conciliazione quando l'accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, al fine di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo;

Considerato che - nel caso di specie - la proposta può rappresentare un'opportunità che viene concessa alle parti al fine di ricorrere a procedure alternative di soluzione, coerentemente con la ratio ispiratrice del D.lg.vo n. 28/2010, ovvero l'introduzione nell'ordinamento di meccanismi dissuasivi dei comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, trattandosi di procedimento delegato dall'Organo Giudiziario;

Esaminata la documentazione versata in atti, e tenuto conto dell'ampio ed approfondito colloquio intercorso con le parti durante gli incontri, formula la seguente

#### **PROPOSTA CONCILIATIVA:**

A) Il contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in [redacted] piano [redacted], interno [redacted], foglio [redacted], part.lla [redacted], sub. [redacted] sottoscritto in data 16.09.20[redacted] dai sig.ri [redacted], in qualità di conduttore e [redacted], in qualità di locatrice, si considererà risolto alla data del [redacted];

B) Le medesime parti, relativamente all'immobile per il quale è mediazione (sito in [redacted], [redacted]), sottoscriveranno, entro e non oltre il [redacted] 201[redacted] un nuovo contratto di locazione ad uso transitorio, con decorrenza [redacted] - [redacted] che prevederà il pagamento di un canone di locazione dell'importo mensile di € 300,00 (Trecento/00) per i primi [redacted] mesi e di € 400,00 (Quattrocento/00) per i successivi [redacted] mesi;

C) Il nuovo contratto di locazione, ad uso transitorio, cesserà di avere effetto automaticamente alla scadenza del [redacted] 201[redacted], senza possibilità di rinnovo alcuno.

D) Il precedente deposito cauzionale, già versato alla stipula del presente contratto, dal sig. [redacted] in favore della locatrice sig.ra [redacted], varrà, come tale, anche per il nuovo contratto di locazione ad uso transitorio che verrà sottoscritto in caso di accettazione della presente proposta conciliativa;

E) In caso di accettazione della presente proposta da parte di entrambe le parti, le stesse dichiarano di abbandonare il procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di [redacted], nonché ogni altra reciproca rivendicazione ad oggi avanzata e relativa al rapporto contrattuale *de quo*.

F) Tutte le spese e competenze di mediazione, niuna esclusa, relative connesse e conseguenti all'accettazione della presente proposta, come sopra formulata, così come le reciproche spese legali relative al giudizio di opposizione alla convalida di sfratto, pendente avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, [REDACTED], sono integralmente compensate tra le parti le quali, quindi, si faranno carico del rispettivo compenso per l'opera professionale prestata dai nominati procuratore.

G) In caso di accettazione della presente proposta, qualora, una delle parti non dovesse, successivamente, sottoscrivere il contratto ad uso transitorio entro la data del [REDACTED] nei termini e alle condizioni dettate dal Mediatore con la presente proposta conciliativa, a questa (cioè alla parte inadempiente) verrà addebitata, comunque e autonomamente, **a titolo di penale per il ritardo**, la somma di € **[REDACTED],00** (**[REDACTED]/00**) per ogni ulteriore giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto.

H) - In caso di accettazione, il presente accordo costituisce titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 D.Lgs. 28/2010.

I) Si rammenta che l'accettazione della seguente proposta, deve avvenire, **PERENTORIAMENTE entro e, non oltre, 7 (SETTE) giorni dal ricevimento della presente**, che verrà trasmessa a mezzo pec a cura della Segreteria della Camera di Conciliazione Forense Picena agli indirizzi dei legali costituiti, con espresso avvertimento che una mancata e/o tardiva risposta, equivale ad un rifiuto della medesima.

J) **SI RAMMENTA, INOLTRE, CHE L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA NON PUO' ESSERE SOTTOPOSTA A CONDIZIONI E/O TERMINI.**

Ai fini della chiusura del procedimento di mediazione, si fissa l'incontro del [REDACTED]/[REDACTED]/20[REDACTED] ore 17:30 presso i locali dell'organismo siti all'interno del Tribunale di Ascoli Piceno.

## II MEDIATORE

Avv. [REDACTED]